Paolo Lepore
Università degli Studi dell'Insubria

Interpretare traducendo. A proposito di: *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*. Testo e traduzione, VI/1 37-40 e VI/2 41-44, Dir. S. Schipani *

ABSTRACT – This contribution draws its inspiration from the presentation of volumes VI.1 and VI.2 of the Italian translation of Justinian's Digesta (books 37-44), a monumental work realized under the direction of Sandro Schipani. It emphasizes the fruitfulness of a translation conceived not as a mechanical exercise, but rather as an «hermeneutical threshold»: a critical point of transition where linguistic rendering becomes an act of «restorative exegesis». The core of this study illustrates this interpretative tension through the examination of two celebrated sedes materiae: the fragments D. 39.5.19 pr. (Ulp. 76 ad edictum) and D. 41.2.3.3 (Paul. 54 ad edictum). The analysis of these excerpts demonstrates how the Italian version functions as a laboratory of systematic reconstruction, offering a scientifically rigorous guide to the understanding of jurisprudential sources.

1. L'oggetto dell'«impresa» scientifica – 2. La densità informativa della sesta parte dei Digesta (libri 37-44) – 3. La traduzione italiana quale «soglia» ermeneutica: il nesso ineludibile con la precomprensione del testo – 4.1. La traduzione quale laboratorio di ermeneutica «restitutiva»: la possibilità di trarre significative esemplificazioni da D. 41.2.3.3 (Paul. 54 ad edictum) e da D. 39.5.19 pr. (Ulp. 76 ad edictum) – 4.2. D. 41.2.3.3: la resa dell'espressione quod desit naturali possessioni, id animus implet – 4.3. D. 39.5.19 pr.: la resa dell'espressione utrum ob causam aliquam iustam rei publicae promittat quis vel polliceatur an non, ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur, si minus, non – 5. Dalla traduzione in italiano alla formazione del giurista: il valore scientifico e civile dell'opera.

1. I *Digesta* di Giustiniano si configurano – come è noto – quale pilastro ineludibile della civiltà giuridica occidentale. Essi trascendono la funzione di mero compendio normativo, ponendosi, piuttosto, come l'architettura vivente di quella *scientia iuris* – secondo la celebre testimonianza di Sesto Pomponio [1] – di cui i

* Il presente contributo riproduce, con alcune integrazioni e il corredo delle note, il testo della

giuristi romani furono i sommi interpreti e custodi; un sapere che trova la sua nobilitazione proprio nell'esercizio pubblico e professionale di coloro che ne hanno detenuto la sapienza.

Proprio questa attitudine speculativa permise ai *prudentes* di elevare il diritto da mera prassi applicativa a sapiente elaborazione scientifica, edificando un sistema organico in cui il precetto vigente si fonde indissolubilmente con i valori etici e sociali che ne costituiscono la linfa vitale. Vero archetipo intellettuale, l'opera dei giuristi si configura come la matrice feconda da cui discendono – per via diretta o attraverso complesse mediazioni dottrinali – sia il metodo interpretativo sia le categorie concettuali che hanno informato la tradizione scientifica e la civiltà giuridica dell'Occidente. La mole monumentale dei *Digesta* ha costituito per secoli il fondamento dell'identità giuridica europea, ponendosi come il fulcro attorno al quale si è articolato l'intero pensiero critico della giurisprudenza continentale [2]. Il

relazione che ho svolto in occasione dell'incontro: «Il Digesto di Giustiniano. Una lingua del diritto senza tempo. *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Traduzione italiana vol. VI.1 (libri 37-40) e VI.2 (libri 41-44), a cura di Aldo Petrucci, Antonio Saccoccio, Alessandro Cassarino, Michele Pedone; sotto la direzione di Sandro Schipani*», tenutosi il 16 gennaio 2026 presso l'Università degli Studi di Milano (Aula Malliani, via Festa del Perdono, 7); nell'ambito della Winter School in tema di: *Il Diritto sulla Via della Seta: tradizione romanistica, linguaggio, economia*, 12-16 gennaio 2026.

[1] D. 1.2.2.35 (Pomp. lib. sing. ench.): *Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt*

[2] Al riguardo, vale richiamare le evocative parole di G. PUGLIESE, *Il significato dell'insegnamento del diritto romano oggi*, in *Romanitas*, 9, 1971, pp. 451-452, ora in *Scritti giuridici scelti*, 3. *Diritto romano*, Napoli, 1985, p. 415-416: «il diritto romano fu il primo ad essere studiato e esposto scientificamente da una categoria di esperti, i quali dedicarono il meglio di se stessi a questo compito, ... il livello scientifico delle loro opere non solo fu il più alto dell'antichità, ma rimase per lunghi secoli (e, forse, sotto certi aspetti, rimane tutt'ora) insuperato, ... proprio per questo nel Medioevo e nell'età moderna il diritto romano fu il principale fattore di «scientifizzazione» delle trattazioni giuridiche. Ma quello che ... interessa ... non è la connessione storica ... fra concetti e sistematiche rintracciabili nelle opere giuridiche romane e concetti e sistematiche elaborati dai giuristi moderni; ... non interessano nemmeno i concetti e le sistematiche in sé, bensì il modo in cui essi o altri strumenti della logica e della dialettica, nonché i principi etici e di equità, sono utilizzati o presupposti nei passi dove i giuristi romani affrontano una questione concreta. Molti passi [giurisprudenziali] ... raggiungono un'acutezza e una sensibilità difficilmente superabili nell'individuare, attraverso l'analisi del fatto ivi considerato, gli elementi giuridicamente rilevanti e nell'argomentare da essi a favore o contro date soluzioni della questione proposta. Tali passi hanno mostrato ai Glossatori, ai Commentatori e alle ulteriori generazioni di giuristi ... e possono tuttora mostrare ai giuristi contemporanei, con l'eloquenza dell'esempio, come si imposta nei suoi termini essenziali un problema giuridico e come si ragiona asciuttamente, ma esaurientemente, intorno ad esso. Un simile patrimonio di scienza e di arte del diritto, di finezza logica e di sensibilità etica, non può andare perduto, né rimanere monopolio di pochi specialistici. Naturalmente, per poterne approfittare, occorre una conoscenza abbastanza approfondita del diritto romano». Si veda anche quanto più di recente osservato da G. FALCONE, *Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)*, in *Europa e diritto privato*, 2, 2006, pp. 432-433, ora in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista*

successo millenario dei testi dei *iurisconsulti* romani non risiede soltanto nel loro inarrivabile rigore tecnico, ma risplende con pari intensità nella loro straordinaria qualità discorsiva. Come rilevato da Dario Mantovani, ci si trova dinanzi a una «gigantesque rhétorique sans ruse» [3]: un ecosistema linguistico che trae la propria forza persuasiva non dall'artificio ornamentale, bensì dall'*elegantia*, intesa come cristallina precisione e assoluta coerenza del ragionamento.

È proprio tale carattere argomentativo e intrinsecamente dialettico a conferire alle scritture dei *prudentes* una vitalità metastorica, capace di sfidare l'usura del tempo. Le loro parole non si sono limitate a trasmettere un sapere statico, ma hanno coinvolto attivamente i giuristi di ogni epoca in un dialogo perennemente attuale. In questa prospettiva, il testo si trasforma in uno spazio di confronto razionale dove la norma si fa espressione viva: un dispositivo di mediazione logica capace di rigenerarsi in ogni nuovo atto di lettura e di interpretazione.

2. Nel solco di un'opera di svelamento e di mediazione culturale del pensiero giurisprudenziale, si collocano i volumi VI.1 (libri 37-40) e VI.2 (libri 41-44) della traduzione italiana dei *Digesta* di Giustiniano, dati alle stampe, rispettivamente, per i tipi della Pisa University Press [4] e di Giappichelli Editore [5].

Tali tomi, ponendosi in ideale continuità con il rigore metodologico e l'approccio corale che animano l'intero progetto scientifico diretto da Sandro Schipani [6], si configurano come il momento recenziore di un impegno collegiale di

europeo, Incontro di studio (Padova, 25-26 novembre 2005) (*cur*. L. GAROFALO), Napoli, 2007, p. 7-8.

[3] «Observer Rome au prisme de son droit: c'est l'objectif de l'enseignement de «Droit, culture et société de la Rome antique», institué pour la première fois au Collège de France. Tout droit constitue une technique pour donner une forme à la société, mais une technique qui à son tour prend sa forme de la société. Cela vaut tout particulièrement pour Rome, où – au-delà de la législation – le rôle des juristes a été fondamental. Personnes privées, légitimés en premier lieu par leurs compétences, ils offraient leur conseil désintéressé à leurs concitoyens, en en retirant du prestige social. Le droit a ainsi évolué sous la forme d'un débat, d'un grand discours collectif, dans lequel chaque juriste pouvait faire entendre sa voix, s'il avait les bons arguments. Une rhétorique sans ruse, guidée par des valeurs partagées, dans laquelle le droit n'est pas seulement ordonnancement, mais aussi raisonnement»; D. MANTOVANI, *Leçon inaugurale: Droit, culture et société de la Rome antique, Communiqué de presse - 20 décembre 2018. Création d'une chaire Droit, culture et société de la Rome antique au Collège de France*; per il testo integrale, si rimanda alla versione digitale disponibile al seguente indirizzo: 20100115 Dossier presse - Dario MANTOVANI - Chaire Droit culture et société de la Rome antique v4.

[4] *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione,* VI/1 37-40 (*dir*. S. SCHIPANI, *curr*. A. PETRUCCI, A. SACCOCCIO, A. CASSARINO, M. PEDONE), Pisa, 2024, p. 1-565.

[5] *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione,* VI/2, 41-44 (*dir*. S. SCHIPANI, *curr*. A. PETRUCCI, A. SACCOCCIO, A. CASSARINO, M. PEDONE), Torino, 2025, p. x-xi, 1-302.

[6] In ordine al configurarsi del progetto scientifico di traduzione, alla ricchezza e alla rilevanza scientifica dei problemi emersi e della discussione (anche convegnistica) che ha agevolato la risoluzione degli stessi, si veda l'efficace sintesi operata da S. Schipani nella '*Premessa*' a *Iustiniani Augusti*

eccezionale respiro [7]. L'opera di traduzione qui presentata non si esaurisce in una pur necessaria trasposizione linguistica, ma si propone quale atto di restituzione dogmatica, volto a rendere pienamente fruibile la complessità della sesta parte dei *Digesta* giustinianei.

Coordinata da Aldo Petrucci, Antonio Saccoccio, Alessandro Cassarino e Michele Pedone, la resa dei libri 37-44 ha visto impegnata una nutrita compagine di studiosi: Antonio Angelosanto, Domenico Dursi, Alessandro Grillone, Mattia Melone, Federico Procchi, Giulia Rabaioli, Claudia Terreni ed Elena Tassi, coadiuvati dal contributo scientifico di Leonardo Cinotti, Matteo Cristinelli e Marco Tedesco.

È, poi, doveroso ricordare come la redazione dei titoli 9 (*De successorio edicto*) e 10 (*De gradibus et adfinibus et nominibus eorum*) del libro 38 abbia beneficiato della versione preliminare di Franco Gnoli: l'eredità del suo magistero continua, dunque, a riflettersi nel rigore scientifico di queste pagine, offrendo un'ulteriore testimonianza di quella tradizione dottrinale che sottende l'intera opera.

La portata e il senso profondo della sesta parte dei *Digesta* emergono con nitidezza dalle stesse fonti costitutive, che ne delineano la struttura all'interno della monumentale architettura giustinianea in termini di indubbia rilevanza e di assoluta 'centralità'.

Sotto il profilo dell'ordinamento degli studi, la *constitutio Omnem* (§ 5) rivela come questa sezione – unitamente alla settima – fosse elettivamente destinata a formare il giurista nella fase più matura del suo percorso accademico. L'obiettivo era ambizioso: fare in modo che l'allievo fosse in grado di *in iudiciis ostendere* – ossia di «produrre in giudizio» – i testi contenuti in tale *pars Digestorum*, compiendo così il passaggio cruciale dalla speculazione teorica alla dimensione dinamica della strategia forense [8].

Dal canto loro, le *constitutiones Tanta* e Δέδωκεν (§§ 7-7e [9]) offrono una sin-

Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione, I, 1-4 (*cur*. S. SCHIPANI, *coll*. L. LANTELLA), Milano, 2005, p. xxviii-xxix.

[7] Si veda, al riguardo, S. SCHIPANI, *Il programma della traduzione in italiano dei Digesti di Giustiniano*, in *Studi in onore di C. Punzi*, 5, Torino, 2008, p. 348-349.

[8] Const. *Omnem*, 5: *... duabus aliis partibus*, *id est sexta et septima nostrorum digestorum*, *quae in quattuordecim libros compositae sunt*, *eis depositis*, *ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere ...* .

[9] Const. *Tanta*, 7. *Sexta deinde pars digestorum exoritur*, *in quibus omnes bonorum possessiones positae sunt*, *quae ad ingenuos*, *quae ad libertinos respiciunt*: *ut et ius omne*, *quod de gradibus et adfinitatibus descendit*, *legitimaeque hereditates et omnis ab intestato successio et Tertullianum et Orfitianum senatus consultum, ex quibus mater et filii invicem sibi heredes existunt, in geminos libros contulimus bonorum possessionis multitudinem in compendiosum et manifestissimum ordinem concludentes*. 7a. *Post haec ea, quae de operis novi nuntiationibus damnique infecti et pro aedificiis dirutis et eorum insidiis et quae de aqua pluvia arcenda veteribus auctoribus placita sunt, nec non de publicanis et donationibus tam inter vivos quam mortis causa conficiendis cauta legibus invenimus, in*

tesi mirabile della sesta parte, ricomponendo la frammentarietà della casistica classica in un ordine sistematico di singolare rigore. Ne deriva una bussola ermeneutica indispensabile per orientarsi entro un'architettura testuale complessa, dove il legislatore coordina la materia secondo una serrata progressione logica.

I primi due libri (37-38) affrontano la poliedrica disciplina della *bonorum possessio*, riorganizzando in un *corpus* unitario il diritto derivante dai gradi di parentela e dai legami di affinità, sino alla successione *ab intestato*. Un rilievo peculiare è riservato ai senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano, pietre miliari che sancirono la reciprocità ereditaria tra madri e figli, superando definitivamente gli schemi del diritto civile arcaico.

Il percorso prosegue con la trattazione degli istituti a presidio della proprietà e dei rapporti di vicinato – dalla *nuntiatio novi operis* alla *cautio damni infecti* – abbracciando la disciplina dei pubblicani e la complessa fenomenologia delle donazioni. La libertà, intesa come bene supremo, trova spazio nel libro dedicato alle manomissioni e alle *causae liberales*, cui segue l'analisi congiunta dell'acquisto della proprietà e del possesso.

librum singularem deduximus. 7b. *De manumissionibus autem et de liberali causa alius liber respondit:* 7c. *Quemadmodum et de adquisitione tam dominii quam possessionis et titulis qui eam inducunt multae et variae lectiones uni sunt insertae volumini:* 7d. *Alio libro deputato his, qui iudicati vel in iure confessi sunt, et de bonorum detentionibus et venditionibus et ut ne quid in fraudem creditorum fiat.* 7e. *Postque haec omnia interdicta glomerata sunt*: *et deinceps exceptiones et de temporum prolixitatibus et de obligationibus et actionibus liber iterum singularis extenditur*: *ut praefata sexta pars totius digestorum voluminis octo libris definiatur*. Const. Δέδωκεν, 7. Ἔπεται δὲ ἡμῖν καὶ ἕκτη τις μοῖρα τούτου δὴ τοῦ παντός συστήματος, ὀκτὼ περικεκλειμένη βιβλίοις. ἄρχεται δὲ καλῶς ἐκ τῶν ὀνομαζομένων διακατοχῶν, ἃς ἡμεῖς ὁμοίως τοῖς ἄλλοις κατασκευάμενοι, τάς τε εἰς τοὺς εὖ γεγονότας τάς τε εἰς τοὺς ἀπελευθέρους φερομένας ἐκ πολλῆς τῆς ἔμπροσθεν συγχύσεώς τε καὶ ἀσαφείας εἰς καθαρὰν ἠγάγομεν συντομίαν, δύο βιβλίων αὐταῖς ἀριθμὸν ἀρκεῖν νενομικότες. προσανεπλέξαμεν δὲ αὐτοῖς καὶ τὰς ἐξ ἀδιαθέτου καλουμένας ἁπάσας διαδοχάς, καὶ αὐτὰς τὰς τῶν γενῶν τάξεις καὶ τοὺς ἐπὶ τούτοις βαθμοὺς ἐγγράψαντες τῷ βιβλίῳ, καὶ ἐπὶ τῆς ἐσχατιᾶς αὐτῶν τὰ περὶ τοῦ Tertullianiu τε καὶ Orfitianiu συνεθήκαμεν δόγματος, ἐξ ὧν μητέρες τε καὶ παῖδες ἀλλήλων διάδοχοι γίνονται. 7a. Πρόεισι δὲ ἐφεξῆς βιβλίον ἄλλο τά τε περὶ τῶν ἐν οἰκοδομήμασιν ἔργων, καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν ὀλισθαινόντων τε καὶ καταφερομένων οἰκημάτων ἀσφαλείας, καὶ τῶν ἐν τούτοις τι κακουργούντων καὶ ἐκ τῆς τῶν ὑδάτων φορᾶς ἀδικούντων τοὺς πέλας, καὶ τὰ περὶ τῶν ἀθροιζόντων τὰ δημόσια τέλη, καὶ πρός γε δωρεῶν τῶν τε ἀπροσδιορίστων τῶν τε εἰς ἔννοιαν τελευτῆς ἀναφερομένων νομοθετοῦν. 7b. Καὶ αὖθις εἴ τι περὶ τῆς ὁποιασοῦν ἐλευθερίας ἐστὶν ἢ καὶ τῶν ὑπὲρ ταύτης ἀγώνων, τοῦτο ἑνὶ παραδέδοται βιβλίῳ. 7c. Ἔτι δὲ καὶ τὰ περὶ νομῆς καὶ τῆς δι' αὐτῆς κτήσεως καὶ τῶν εἰσαγουσῶν αὐτὴν αἰτιῶν εἰς ἓν ἀπεθέμεθα σύγγραμμα. 7d. Καὶ εἴ τί γε ὅλως περὶ δικαστικῶν ἐστὶν ἀποφάσεών τε καὶ τῶν ἐν τούτοις τινὰ κατὰ σφῶν αὐτῶν ὁμολογούντων, καὶ τῆς τῶν ὄντων ἀναχωρήσεως, καὶ δανειστικῆς τε κατοχῆς καὶ πράσεως, καὶ τῆς τῶν πραγμάτων διακρίσεώς τε καὶ κηδεμονίας, καὶ τοῦ μή τι παθεῖν τοὺς δανείζοντας βλάβος, καὶ τοῦτο ὁμοίως εἰς ἓν ἤθροισται βιβλίον. 7e. Καὶ τὸν τῶν interdicton τε τρόπον οὐ πλείοσιν ἑνὸς παραδεδώκαμεν βιβλίου. ἐκεῖθέν τε ἐπὶ τὰς παραγραφὰς καὶ τοὺς ἐπ' αὐταῖς τεταγμένους ἐχωρήσαμεν χρόνους, καὶ τὸν τῶν ἐντοχῶν τε καὶ ἀγωγῶν ἀπεθέμεθα τρόπον. καὶ συνηγάγομεν τὸ πᾶν δὴ τοῦτο μέρος, οὗπερ ἠγεῖται τὰ περὶ τῶν διακατοχῶν ὡς εἴρηται γεγραμμένα, εἰς ὀκτὼ βιβλίων ἀριθμόν, ἕκτον δὴ τοῦτο μέρος τῆς ὅλης συντάξεως ἀποθέμενοι.

La sezione culmina con lo studio del *iudicatus* e del *confessus in iure*, della tutela dei creditori contro gli atti in frode e di un'ampia rassegna degli interdetti, per approdare, infine, all'analisi delle eccezioni, delle obbligazioni e delle azioni. Si compie così il disegno di una parte che non è solo una raccolta, ma un autentico compendio della dinamica giuridica romana, ove i *responsa* dei *prudentes* cessano di essere frammenti sparsi per farsi sistema.

Disporre della traduzione italiana dei libri 37-44 non significa, dunque, soltanto accedere a un deposito di precetti sugli istituti cardine del diritto privato romano; significa anche penetrare la logica sistematica con cui la giurisprudenza ha saputo organizzare e raccordare tali istituti.

La fecondità di questa sesta parte dei *Digesta* risiede, infatti, nella sua attitudine a mostrare il diritto 'nel suo farsi'. In questa prospettiva, la resa in lingua italiana non si limita a una funzione ancillare, ma agisce come il dispositivo capace di restituire la polifonia dei testi giurisprudenziali su temi cruciali: dalla complessa trama delle successioni alla dinamica dei rimedi processuali.

3. Accolto con profondo senso di gratitudine l'invito a intervenire in questa sede, rivoltomi dalla Professoressa Iole Fargnoli, ho intrapreso con vivo interesse l'esame dei due volumi in oggetto.

È stata un'esperienza che ha riattivato la medesima dinamica intellettuale già innescata dalle precedenti uscite della collana: un impulso a muovere dalla traduzione italiana – pur fruibile in termini di assoluta autosufficienza [10] – per risalire, con sguardo rinnovato e acuità critica, al testo latino così opportunamente posto a fronte.

All'interno di questo costante rinvio tra la resa italiana e l'originale, la lettura si è fatta processo esegetico, spingendomi a confrontarmi con la densità di un laboratorio logico-ricostruttivo in cui la scelta del singolo lemma non è mai neutra. Essa si rivela, piuttosto, quale tassello determinante per la tenuta dell'intero sistema dogmatico, riverberandosi dalla coerenza di ogni titolo sino alla complessa orditura della sesta parte dei *Digesta*.

Ritengo che proprio la capacità di generare questa virtuosa dialettica intertestuale costituisca uno dei pregi più significativi dell'opera: la traduzione, lungi dal porsi quale mero sostituto dell'originale, agisce come sollecitazione intellettuale che impone il confronto diretto con la fonte. In quest'ottica, il testo italiano si configura come la 'soglia' ermeneutica che il lettore è chiamato a varcare: un invito ad accostarsi nuovamente alla parola dei *prudentes*, instaurando un dialogo immediato e fecondo con la sapienza giurisprudenziale.

D'altronde, la dimensione interpretativa intride fin nel profondo l'atto stesso

[10] Si veda in proposito SCHIPANI, *Il programma della traduzione in italiano dei Digesti di Giustiniano*, cit., p. 349-350.

del tradurre. Quest'ultimo non si risolve mai in un'operazione meccanica, bensì in un costante esercizio di vera e propria esegesi, ove ogni opzione lessicale incide sulla trama di significato del passo giurisprudenziale [11].

È un impegno gravoso, che impone all'autore di esporsi deliberatamente al rigore del giudizio scientifico: una sfida che trascende la perizia linguistica per farsi tramite della profonda sensibilità del sistema giuridico. A rendere ancor più arduo tale compito interviene il carattere peculiare del linguaggio dei giuristi romani: un sistema che è, al tempo stesso, espressione di cristallina precisione e di un registro volutamente ellittico, denso di sottintesi e nutrito di presupposti logici che i *iurisconsulti* classici condividevano senza necessità di esplicitarli [12].

L'operazione di versione, dunque, rifuggendo da anacronistiche sovrapposizioni con le categorie odierne, si configura come una ricostruzione concettuale volta a restituire al lettore l'autentica voce della giurisprudenza romana.

Al fine di preservare l'integrità del messaggio e superare le insidie tecniche di un testo millenario, la curatela si è conformata ai rigorosi criteri metodologici che hanno già informato la resa in italiano delle precedenti parti dei *Digesta*. In continuità con i volumi già editi, si è scelto di:

- preservare l'integrità della redazione giustinianea: i frammenti sono stati assunti nella loro formulazione definitiva, rispettandone la dignità di 'monumento' giuridico unitario; si è evitato, dunque, che il sospetto critico sulla genuinità classica dei testi (le pur possibili interpolazioni) divenisse una premessa ideologica capace di frammentare la coerenza del dettato finale;
- accordare la preferenza alla precisione rispetto alla semplificazione: è stata rifiutata ogni tentazione di 'addomesticare' il lessico in favore di una divulgazione generica, preferendo restituire l'esatto peso terminologico e concettuale del linguaggio giurisprudenziale;
- utilizzare le parentesi uncinate per l'integrazione del senso: il ricorso alle <...> ha permesso di esplicitare i passaggi logici sottintesi dal giurista, garantendo

[11] Gli stessi antichi ne erano perfettamente consapevoli; sul punto, si veda M. BETTINI, *Verterе. Un'antropologia della traduzione nella cultura antica*, Torino, 2012, p. 32 ss. Espressione di efficace sintesi le parole con cui. G. Negri, nella '*Prefazione*' a F. SCOTTI, *Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento*, Torino, 2008, p. XV, ha osservato che «la traduzione è intesa come esegesi estremamente concentrata. In quanto tale, la traduzione è rischiosa e fonte di responsabilità: proporla è un atto di coraggio, giacché tradurre è interpretare e il lettore scopre, leggendola, gli errori, i fraintendimenti e i difetti linguistici più facilmente di quanto non li desumerebbe da un lungo commento». Sul punto si veda SCHIPANI, *Il programma della traduzione in italiano dei Digesti di Giustiniano*, cit., p. 346 e, da ultimo, CH. BUZZACCHI, *La traduzione del Digesto diretta da Schipani. Tra interpretazione del testo e formazione del giurista*, in *RDR*, 25, 2025, p. 1-4.

[12] Si veda, sul punto, per tutti, D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les oeuvres des juristes comme littérature*, Paris, 2018, trad. it. – *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica* –, Bari/Roma, 2024, p. 50-62.

fluidità al ragionamento senza alterare la sostanza verbale del testo tràdito [13].

È tuttavia doveroso riconoscere come tali criteri non annullino la natura intrinseca della traduzione che – vale ribadirlo – si configura inevitabilmente come atto interpretativo: lo spazio elettivo in cui la parola dei giuristi romani cessa di essere un reperto statico per riacquistare la propria fecondità speculativa. In definitiva, l'opera non occulta il processo ermeneutico dietro una fallace pretesa di oggettività, ma lo esibisce con trasparenza, offrendo al lettore non un dato inerte, bensì una chiave d'accesso verificabile alla logica dei testi.

In tale alveo di rigore si innesta l'indagine che segue, volta a saggiare la feconda complessità di questa 'chiave d'accesso'. L'intento è quello di esemplificare la delicatezza delle singole soluzioni di traduzione e la ricchezza delle riflessioni interpretative che esse offrono allo studioso, attraverso l'esame di due frammenti tratti, uno dal volume VI.1 e l'altro dal volume VI.2.

4.1. L'analisi si appunterà – come si è anticipato – su due passi desunti dalla sesta parte dei *Digesta*: D. 39.5.19 pr. (Ulp. 76 ad edictum) e D. 41.2.3.3 (Paul. 54 ad edictum).

Per densità dogmatica e complessità testuale, tali frammenti si pongono come autentiche sfide interpretative: si tratta di 'luoghi' celebri e tormentati, sui quali la dottrina ha accumulato letture spesso divergenti, se non marcatamente antinomiche. In essi, la selezione del singolo lemma o la resa della struttura sintattica non si esauriscono in un'operazione terminologica, ma suggeriscono, se non determinano, la configurazione logica della fattispecie e i relativi presupposti operativi.

Proprio ciò li rende il banco di prova ideale per un'indagine condotta sul filo della traduzione critica: un esercizio volto a dimostrare come la resa linguistica possa farsi essa stessa strumento ermeneutico, capace di orientare il lettore rispetto al possibile significato tecnico-normativo da ascrivere al testo.

4.2. Prendo le mosse da

> D. 41.2.3.3 (Paul. 54 ad edictum): Neratius et Proculus et solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio. ideoque si thensaurum

[13] In ordine all'enunciazione e alla definizione di tali criteri si veda, in particolare, S. SCHIPANI, *Primo rapporto sulla attività della ricerca: «Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano»*, in *SDHI*, 60, 1994, p. 557-568, ora in *Il linguaggio dei giuristi romani. Atti del Convegno internazionale di Studi* (*Lecce, 5-6 dicembre 1994)* (*curr*. O. BIANCO, S. TAFARO), Lecce, 2000, p. 135-155; ID., *Intervento di sintesi. Traduzione del Digesto, riflessione sui fondamenti del diritto in Europa*, in *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di Studi (Sassari 22-23 novembre 1996)* (*curr*. F. SINI, R. ORTU), Milano, 2001, pp. 236-238; ID., '*Premessa*' a *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, I, 1-4, cit., p. xxix; ID., *Il programma della traduzione in italiano dei Digesti di Giustiniano*, cit., pp. 350-353.

> in fundo meo positum sciam continuo me possidere, simul atque possidendi affectum habuero, quia quod desit naturali possessioni, id animus implet. ceterum quod Brutus et Manilius putant eum, qui fundum longa possessione cepit, etiam thensaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo esse, non est verum: is enim qui nescit non possidet thensaurum, quamvis fundum possideat. sed et si sciat, non capiet longa possessione, quia scit alienum esse. quidam putant Sabini sententiam veriorem esse nec alias eum qui scit possidere, nisi in loco motus sit, quia non sit sub custodia nostra: quibus consentio [14].

Occorre, innanzitutto, rilevare come il frammento paolino – conservato nel titolo *De adquirenda vel amittenda possessione* – funga da autentico prisma interpretativo per alcune tra le più stratificate questioni del diritto privato romano.

L'analisi del passo permette di dipanare una trama concettuale che, muovendo dalla problematica qualificazione del *thensaurus*, investe le nozioni di *custodia* e di *possessio naturalis*. Sono proprio queste ultime a porsi – seppure in termini dialetticamente aperti – quali potenziali presupposti dogmatici per l'acquisto del possesso *tout court*: passaggio preliminare e necessario per il successivo conseguimento della proprietà civile mediante *usucapio* o *longi temporis praescriptio*.

L'intero ordito testuale appare teso verso un nodo problematico centrale: la disciplina dell'acquisto della *possessio* di un tesoro cosiddetto 'improprio' [15] da

[14] L'autenticità di D. 41.2.3.3 è stata da più parti messa in discussione, sospettando che il frammento paolino sia stato oggetto di stratificazioni critiche e rimaneggiamenti profondi. Tali interventi – ascritti, a seconda dei casi, ora a sedimentazioni glossematiche ora all'opera dei compilatori giustinianei – non si sarebbero limitati a sporadiche sostituzioni lessicali, ma avrebbero inciso sulla struttura originaria del brano, giungendo a una vera e propria riformulazione parziale del primo periodo (per un quadro d'insieme si veda, in particolare, F. CASTAGNINO, *Inventio thesauri. Giuristi e cancelleria imperiale*, Napoli, 2025, p. 22-24. e la bibliografia ivi richiamata in nt. 2-12, cui *adde*, in particolare, F. KNIEP, *Vacua possessio*, Jena, 1886, p. 165 nt. 1; G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 4, Tübingen, 1920, p. 162-163; P. BONFANTE, *Scritti giuridici varii*, III. *Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino, 1921, p. 538, 553; ID., *Corso di diritto romano*, III. *Diritti reali*[2] (*curr*. G BONFANTE, G. CRIFÒ), Milano, 1972, p. 188 nt. 1, 301-302, 304; G. SCHERILLO, *Contributi alla dottrina romana del possesso*. I. *Possessio naturalis*, in *RIL*, 63, 1930, ora in *Scritti Giuridici*. II.2. *Studi di diritto romano*, Bologna, 1995, p. 305; F. DE ZULUETA, *Digest 41, 1 & 2 Translation and Commentary*, Oxford, 1950, p. 88; A. METRO, *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano, 1966, p. 61-66; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 416; P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova, 1998, p. 129-138). Occorre tuttavia sottolineare come i traduttori – in coerenza con i criteri metodologici che informano l'intero progetto editoriale e i volumi qui presentati [si veda *supra*] – abbiano scelto di salvaguardare la dimensione testuale giustinianea del frammento, assumendo il testo nella sua formulazione definitiva, ed evitando così di prendere posizione in merito ai numerosi sospetti di interpolazione.

[15] Non si tratterebbe, in altri termini, della fattispecie del tesoro secondo la celebre definizione che è dato leggere in D. 41.1.31.1 (Paul. 31 ad ed.): *vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat*. In tale ipotesi, è proprio l'antichità del deposito, ormai

parte del *dominus fundi* in cui lo stesso sia stato celato. Il fulcro dell'indagine risiede nel momento cruciale in cui il proprietario, avuto conoscenza dell'esistenza del bene (*ideoque si thesaurum in fundo meo positum sciam*), manifesta l'*animus possidendi*, attivando così la fattispecie acquisitiva (*simul atque possidendi affectum habuero*).

Il presente contributo elegge a proprio baricentro interpretativo la clausola *quod desit naturali possessioni, id animus implet*, assunta a perno logico dell'intero frammento. Tramite tale inciso, Giulio Paolo – inserendosi nel solco dottrinale di Nerazio e Proculo, per i quali la *naturalis possessio* costituisce presupposto indefettibile dell'acquisto (*Neratius et Proculus et solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio*) – delinea una complessa dialettica tra l'elemento oggettivo, il possesso naturale, e quello soggettivo, la volontà di possedere.

In tale cornice, l'operazione traduttiva assume una delicatezza estrema: essa è chiamata a misurarsi con la densità semantica di *implere* e, simmetricamente, con la struttura di *deesse* in reggenza del dativo, con valore di pertinenza relazionale, *naturali possessioni*. Poiché tale nesso prefigura una precisa tensione tra l'elemento intenzionale (*animus*) e il dato fattuale (*naturalis possessio*), la qualificazione del rapporto tra i due termini permane uno dei nodi di maggior attrito esegetico in

sottratto alla memoria collettiva o individuale, a operare una definitiva rescissione del legame di appartenenza (*ut iam dominum non habeat*). Il venir meno del ricordo circa l'originaria titolarità – o, forse, circa la stessa esistenza dell'occultamento — finisce per equiparare il bene, sul piano degli effetti, a una *res nullius*, rendendolo suscettibile di acquisto da parte dell'inventore (*sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit*). Al contrario, il caso in esame parrebbe riconducibile a una *res* che sia stata celata sottoterra per finalità di lucro, per timore o per ragioni di custodia (*Alioquin si quis aliquid vel lucri causa vel metus vel custodiae condiderit sub terra non est thensaurus*). In questa circostanza, l'*animus* di chi ha operato l'occultamento preserva il legame dominicale, impedendo che il bene sia considerato alla stregua di un *thesaurus* e, dunque, suscettibile di occupazione: «non si tratta di un tesoro», in senso tecnico-giuridico, conclude Giulio Paolo, proprio perché la *res* non ha mai cessato di avere un proprietario. Sul punto si veda, per tutti, A.D. MANFREDINI, *Antichità archeologiche e tesori nella storia del diritto*, Torino, 2018, p. 19-20 e ivi nt. 77-81 secondo il quale la distinzione tra tesoro proprio e tesoro improprio si sarebbe venuta ad enucleare in età intermedia, forse ad opera di Accursio, Gloss. «*thesaurus*» ad D. 10.4.15, lettera '*b*'; cfr. anche J.L. MOREU BALLONGA, *Ocupación, hallazgo y tesoro*, Barcelona, 1980, p. 84 ss. L'ipotesi che Paolo in D. 41.2.3.3 abbia riguardo a un tesoro cosiddetto 'improprio' è stata sostenuta, in particolare, da: P. HUVELIN, *Études sur lefurtum dans le trés ancien droit romain*, 1. *Les sources*, Lyon-Paris, 1915, p. 274; G. ROTONDI, *I ritrovamenti archeologici e il regime dell'acquisto del tesoro*, in *Rivista di diritto civile* 2, 1910, p. 319, ora in *Scritti giuridici*, 3. *Studii varii di diritto romano e di diritto attuale* (*cur*. P. DE FRANCISCI), Milano, 1922, p. 347; V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, 2, Roma, 1933, p. 54; CASTAGNINO, *Inventio thesauri. Giuristi e cancelleria imperiale*, cit., p. 27. Di diverso parere T. MAYER-MALY, *Thensaurus meus*, in *Studia in honorem Velimirii Polay septuagenarii* (*cur*. O. BOTH), Szeged, 1985, p. 286. Per la definizione di tesoro in senso tecnico-giuridico si vedano D. 41.1.31.1, C.Th. 10.18.2, C.I. 10.15.1, Cassiod. *Var*. 6.8.6.

seno alla dottrina romanistica.

La sfida per il traduttore consiste nel restituire l'esatto peso specifico di tale formula, muovendosi sul crinale sottile tra l'istanza di intelligibilità della versione italiana e l'intransigente densità tecnica del *responsum* paolino. In questo alveo, la selezione del singolo termine cessa di essere un mero esercizio linguistico per farsi atto interpretativo: è il momento in cui il traduttore esplicita una precisa opzione dogmatica circa la morfologia dell'acquisto possessorio del cosiddetto tesoro 'improprio'.

Il nucleo problematico risiede nella configurazione di tale rapporto: si tratta di stabilire se *possessio naturalis* e *animus* debbano convergere cumulativamente – secondo la struttura binaria che emerge dal rigore dell'*incipit* di D. 41.2.3.3 [16] – o se, al contrario, l'*animus* sia dotato di un'efficacia tale da supplire, autonomamente, alla carenza del dato materiale.

In questa seconda ipotesi – muovendo dal presupposto che la disponibilità del tesoro 'improprio', pur sussistendo *in nuce*, non possa dirsi compiutamente realizzata – l'elemento soggettivo non si limiterebbe ad affiancarsi a quello oggettivo, ma opererebbe in funzione sussidiaria, dando luogo da solo (*solo animo*) all'*iter* acquisitivo. Il possesso si consoliderebbe, dunque, in virtù di un nesso puramente intellettivo, innescato dalla consapevolezza circa l'esistenza del bene (*scire*) e dal contestuale insorgere dell'*affectus possidendi* in capo al *dominus fundi*.

Di contro, secondo la divergente prospettiva volta a valorizzare l'assunto *solo animo non posse nos adquirere*, l'*animus* non interverrebbe per colmare una lacuna dell'elemento oggettivo. Al contrario, esso rappresenterebbe il fattore necessario a qualificare in termini di vero e proprio possesso una situazione di fatto in cui la *possessio naturalis* è già compiutamente esistente, in ragione della signoria generale esercitata dal proprietario sull'intero fondo.

In tale ricostruzione, l'apporto volitivo non opererebbe in isolamento, ma si innesterebbe su una disponibilità già spazialmente definita per mutarne il valore, elevandola dalla dimensione di mera *naturalis possessio* alla dignità di possesso vero e proprio.

Senza pretendere di esaurire la complessità di una controversia che ha a lungo impegnato – e continua a sollecitare – la riflessione romanistica [17], preme sottolineare come la decisione di rendere l'inciso *quod desit naturali possessioni, id animus implet* con la formula: «ciò che manca nel possesso naturale lo colma l'animo di possedere», non si risolva in una mera trasposizione lessicale.

Più ancora del ricorso al verbo 'colmare', è la resa del dativo *naturali possessioni* con la preposizione articolata «nel» a marcare il segmento più profondo

[16] *Neratius et Proculus et solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio ...* .

[17] Per una sintetica rappresentazione, si veda CASTAGNINO, *Inventio thesauri. Giuristi e cancelleria imperiale*, cit., p. 22-24.

dell'operazione traduttiva. Tale opzione trasfigura il complemento in una sorta di stato in luogo figurato, fungendo da rivelatore euristico: essa sembra, infatti, suggerire che la *naturalis possessio* sia un ambito spazialmente o giuridicamente incompleto, entro il quale l'*animus* deve penetrare per saturare una lacuna. In questo scarto grammaticale si compie una precisa scelta di campo: la traduzione cristallizza l'immagine di una materialità che, pur non mancando del tutto, risulterebbe intrinsecamente deficitaria.

In tale prospettiva, l'apporto volitivo cessa di essere un elemento meramente additivo per assumere una funzione supplettiva: esso interviene come una 'manovra di soccorso' prestata a una *possessio naturalis* sottodimensionata, determinando da solo (*solo animo*) il perfezionarsi del processo acquisitivo in capo al *dominus fundi*.

La resa italiana della clausola assurge, dunque, a strumento di indirizzo esegetico. Il traduttore, lungi dal restare spettatore neutro, estrae la *ratio* profonda del frammento orientando il lettore verso una dimensione in cui l'elemento intenzionale finisce per 'fare da sé', assorbendo l'inidoneità del dato fattuale. In questa cornice, la volontà del proprietario non agisce – in apparente tensione con la rigorosa impostazione di Nerazio e Proculo (*solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio*) – come il momento terminale di un processo in cui l'elemento oggettivo ha già esaurito la propria funzione, ma opera da sola l'acquisto del tesoro 'improprio'.

L'*animus* assurge così a elemento assorbente, a fattore idoneo a determinare, *ex se*, l'acquisto della *possessio* pur in assenza di un compiuto requisito oggettivo. La scelta della preposizione «nel» trasforma, in ultima analisi, l'elemento volitivo in una sorta di protesi della materia, avvalorando l'ipotesi che si possa conseguire il possesso *solo animo* laddove la 'mano' non sia ancora giunta a ghermire la *res* (soluzione, questa, che parrebbe trovare un indiretto supporto nell'indirizzo di Masurio Sabino – cui Paolo dichiara di aderire: *quibus consentio* – secondo cui il tesoro 'improprio' potrebbe ritenersi *sub custodia* solo una volta rimosso dal luogo in cui si trova, *nisi in loco motus sit*: in mancanza dell'apprensione materiale, o *amotio*, non avrebbe senso postulare la sussistenza di una *naturalis possessio*, con la conseguenza che il *dominus fundi*, manifestando l'*affectus*, realizzerebbe un acquisto sulla scorta del solo atto di volontà). In quest'ottica, il «nel» della traduzione italiana, scavando una lacuna nella materialità del possesso, si pone in perfetta simmetria con la visione sabiniana: l'intenzione non corrobora il *corpus*, ma interviene a surrogarlo.

La capacità del «nel» di orientare l'esegesi emerge con nitore ancora maggiore se accostata alla resa alternativa offerta dalla preposizione «al» («ciò che manca *al* possesso naturale»). Tale costruzione, che parrebbe restituire con maggiore

rigore sintattico il dativo, retto da *deesse*, *naturali possessioni* [18], sottende una logica di completamento estrinseco. A differenza del «nel», che postula una compenetrazione quasi osmotica tra i termini, la variante «al» preserva l'autonomia dogmatica dei due elementi costitutivi: la *possessio naturalis* e l'*animus*.

In questa prospettiva, l'uno non risulta assorbito nell'altro, ma vi si accosta come un addendo esterno. Asserire che un elemento manchi «al» possesso naturale presuppone l'assunzione di quest'ultimo quale entità in sé definita: la preposizione restituisce alla *naturalis possessio* la sua dignità di presupposto già integro, che l'intervento volitivo non deve sanare, ma semplicemente elevare a fattispecie civile.

Seguendo l'orientamento di Nerazio e Proculo, la situazione risulterebbe già pienamente stabilizzata. La signoria materiale sul fondo costituirebbe la condizione sufficiente a proiettare sul tesoro quell'attitudine alla disponibilità che definisce la *custodia* [19].

In tale alveo, la *naturalis possessio fundi* eserciterebbe una forza attrattiva tale da assorbire quella del tesoro non appena emergesse la *scientia* della sua esistenza: il possesso del 'contenitore' garantirebbe la disponibilità del 'contenuto'. L'acquisto si perfezionerebbe quindi senza necessità di una nuova apprensione fisica, poiché il *dominus fundi* sarebbe già libero di accedere al *thensaurus quando et quomodo velit*.

Quanto all'indirizzo sabiniano – cui Paolo dichiara di aderire – l'accoglimento della lezione «al» in luogo di «nel» sposterebbe il baricentro dell'analisi sulla definizione stessa del presupposto materiale. Se per i Proculiani il dato oggettivo è da ritenersi già stabilizzato in forza della signoria sul fondo, per la scuola sabiniana la *naturalis possessio* richiede un requisito ulteriore: l'apprensione materiale. La mera insistenza sul suolo non sarebbe, infatti, idonea a determinare la *custodia thensauri* finché il bene non venga rimosso dal luogo ove giace (*nisi in loco*

[18] Sulla continuità funzionale tra il caso dativo e la preposizione articolata italiana, cfr. L. SERIANNI, *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria* (*coll*. A. CASTELVECCHI), Torino, 1988, p. 286, dove si rileva come il primo gruppo di relazioni espresso dalla preposizione *a* (e dalle sue forme articolate) coincida «grosso modo, con le funzioni dell'antico caso dativo latino», con richiamo a E. DE FELICE, *La preposizione 'a'*, in *Studi di Filologia Italiana*, 16, 1958, p. 355.

[19] Merita, al riguardo, sottolineare il modo in cui Paolo, sempre in D. 41.2.3, per l'esattezza al § 13 – all'atto di riferire il pensiero di *Nerva filius* secondo cui, con la sola eccezione degli schiavi, il possesso delle cose mobili si sarebbe dovuto ritenere sussistere fin tanto che si fossero trovate sotto la nostra *custodia* (*res mobiles excepto homine*, *quatenus sub custodia nostra sint*, *hactenus possideri*) – identifica tale circostanza con la possibilità, del tutto soggettiva, di ottenenere la *possessio naturalis* della *res mobilis* (*id est quatenus*, *si velimus*, *naturalem possessionem nancisci possimus*). In questo modo egli sembra stabilire un nesso di identità (*id est*) tra la *custodia* e la capacità potenziale e immediata di instaurare a proprio piacimento il contatto fisico con il bene mobile (schiavi esclusi). Questo avrebbe, quindi, dovuto ritenersi *sub custodia nostra* anche nell'ipotesi in cui un diretto, effettivo rapporto materiale non fosse intercorso, ma fosse, comunque, dato costituirlo *si velimus*, in qualsiasi momento.

motus sit); diversamente, la terra rimarrebbe un ostacolo fisico capace di precludere quel contatto immediato richiesto da una visione rigorosamente materialistica del possesso.

Tuttavia, il ragionamento paolino si muove su due binari distinti che è opportuno non sovrapporre. Se sul piano della struttura del possesso egli richiede l'*amotio*, sul piano dell'acquisto della proprietà introduce un ulteriore sbarramento, respingendo la tesi di *M. Iunius Brutus* e di *M. Manilius* (*ceterum quod Brutus et Manilius putant … non est verum*), secondo cui l'usucapione del fondo comporterebbe automaticamente quella del tesoro 'improprio' (*etiam thensaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo esse*), Paolo delinea una netta distinzione tra i piani del possesso e della proprietà [20]. Egli chiarisce, infatti, che, anche a voler seguire la logica proculiana, la *naturalis possessio* del tesoro dipenderebbe comunque dal concorrere della signoria sul fondo e della *scientia* circa la presenza del bene: l'ignoranza del *dominus fundi* impedirebbe il perfezionarsi del possesso specifico (*is enim qui nescit non possidet thensaurum*). Ma anche nell'ipotesi della conoscenza, la natura 'impropria' del tesoro rappresenterebbe un limite invalicabile: lo *scire thensaurum alienum esse* connoterebbe il possesso come di mala fede, precludendo l'acquisto a titolo originario.

In questa prospettiva, l'*animus* non interverrebbe per supplire a una mancanza di *possessio naturalis*, ma per integrarsi a un dato oggettivo che, pur compiuto (sia esso l'apprensione o la *custodia*), non sarebbe di per sé sufficiente a generare il possesso. Non vi sarebbe, dunque, un'autosufficienza dell'elemento soggettivo, né una svalutazione di quello oggettivo, bensì la loro congiunzione funzionale. Il conseguimento del rapporto verrebbe definito *solo animo* non perché la *naturalis possessio* sia assente o 'difettosa', ma perché essa ha già esaurito il proprio compito: spetterebbe allora esclusivamente all'*animus* il potere di suggellare l'insorgere della nuova situazione giuridica.

Riassumendo: l'alternativa tra le preposizioni – scaturita dalla legittimità di rendere il dativo latino, *naturali possessioni*, con «al possesso naturale» anziché con il prescelto «nel possesso naturale» – riflette la divergenza tra due opposti paradigmi ricostruttivi dell'acquisto della *possessio thensauri*.

Mentre il «nel» suggerisce una fusione riparatrice – in cui l'*animus* sanerebbe una presunta incompletezza della *naturalis possessio*, saturando un vuoto proiettato sul dato fattuale – l'«al» evocherebbe la permanenza dei due elementi su piani distinti e paralleli. In quest'ultimo scenario, la *naturalis possessio* rimarrebbe un

[20] O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digesti continentur*, 2, Lipsiae, 1889, coll. 78 nt. 7 e 589-590 nt. 5 ha individuato la fonte dell'opinione ascritta da Paolo, unitariamente, a Bruto e a Manilio nei *de iure civili libri tres* di Bruto; sul punto, si veda, da ultimo, CASTAGNINO, *Inventio thesauri. Giuristi e cancelleria imperiale*, cit., p. 26 con ulteriore letteratura.

dato oggettivo integro e spazialmente definito, cui l'*animus* si aggiungerebbe quale fattore estrinseco, ancorché necessario al perfezionamento della fattispecie.

La resa italiana travalica, dunque, il dettaglio sintattico per farsi vettore d'orientamento dell'intero frammento paolino, agendo come un reagente che stabilizza una sola delle possibili direttrici di senso. Tuttavia, siffatta soluzione non può rivendicare i tratti dell'assolutezza: la sua verosimiglianza deve misurarsi con la lettura speculare fondata sulla preposizione «al», la quale, preservando l'alterità tra i termini, offre una prospettiva dogmatica altrettanto legittima e, forse, più aderente al rigore del dativo latino.

In definitiva, la scelta del traduttore non chiude la controversia, ma ne diviene il luogo di emersione: essa esplicita come l'autentica sostanza del dettato di Paolo risieda proprio in quella duplicità ermeneutica che è stata, necessariamente, sacrificata nell'atto del tradurre.

4.3. Al fine di offrire un ulteriore riscontro esemplificativo dello stretto nesso tra l'attività di traduzione e l'impostazione ermeneutica del testo giurisprudenziale, si intende ora considerare D. 39.5.19 pr. (Ulp. 76 ad edictum).

Al pari di quanto emerso dall'esame del passo paolino, anche l'analisi del *principium* ulpianeo – collocato entro il titolo *De donationibus* – permetterà di osservare come la resa linguistica possa agire da 'filtro interpretativo', concorrendo a orientare in modo decisivo la percezione del lettore circa l'effettiva portata precettiva dell'originale latino.

> D. 39.5.19 pr. (Ulp. 76 ad edictum): Hoc iure utimur, ut in rebus publicis, cum de donatione quaeritur, illud solum spectetur, utrum ob causam aliquam iustam rei publicae promittat quis vel polliceatur an non, ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur, si minus, non [21].

[21] Vale, anche rispetto a D. 39.5.19 pr., sottolineare come la genuinità del *principium* ulpianeo sia stata da più parti messa in discussione. Nello specifico, per quanto qui più rileva, diversi Autori hanno sostenuto il carattere giustinianeo della formula ... *ob causam aliquam iustam*. La duplice contrapposizione *ob causam aliquam iustam*/*an non* e *ob honorem*/*si minus, non*, esplicitata dal frammento ulpianeo, così come appare costruita, sarebbe indice – è stato sostenuto – di un'anomalia logico-sistematica per ovviare alla quale non vi sarebbe che un modo: sostituire *ob causam aliquam iustam* con *ob honorem*, ipotizzare, cioè, che quest'ultima locuzione figurasse nel testo originale in luogo della prima, il cui inserimento andrebbe imputato ai commissari giustinianei. L'anomalia in parola risiederebbe nel fatto che l'espressione *ob causam aliquam iustam*, postulando per definizione l'esistenza di una pluralità di *iustae causae*, non si concilierebbe con il seguito del testo, ove risulta addotta una sola *iusta causa*, l'*honor*, al quale soltanto, tra l'altro, sarebbe riconosciuta rilevanza giuridica, ossia la capacità di vincolare il promittente: *si ob honorem aliquem promittat*, *teneatur*, *si minus*, *non*. Ciò rappresenterebbe la migliore dimostrazione del carattere interpolatizio dell'*ob causam aliquam iustam*, e di come Ulpiano dovesse, piuttosto, riferirsi anche nella prima parte di D. 39.5.19 pr. all'*honor* e individuare in questo l'unica *iusta causa pollicitationis*. Sul punto,

Non si nutre la pretesa di esaurire l'esegesi del frammento, né di sviscerare le implicazioni concernenti la riconducibilità delle *pollicitationes* nell'alveo delle *donationes in rebus publicis* [22]. L'obiettivo è circoscritto alla clausola finale – *illud solum spectetur, utrum ob causam aliquam iustam rei publicae promittat quis vel polliceatur an non* – e, segnatamente, alla sua resa in lingua italiana.

Se l'analisi di D. 41.2.3.3 ha dimostrato come la scelta di una preposizione («nel» in luogo di «al») sia sufficiente a modificare la definizione dei presupposti della *possessio thensauri*, la traduzione del passo ulpianeo disvela un'operazione ermeneutica altrettanto incisiva.

La trasposizione della clausola in rilievo – «... si consideri solamente se chi prometta alla comunità cittadina per qualche giusta causa, che si tratti di una promessa unilaterale oppure no, lo faccia in modo che ...» – finisce per condizionare pesantemente l'architettura logica del *principium*.

Il punto nodale risiede nella 'proiezione' della particella interrogativa disgiuntiva *an non* direttamente sul verbo *polliceatur*. Tale slittamento sintattico finisce per ascrivere alla *pollicitatio*, seppure indirettamente, carattere unilaterale («che si tratti di una promessa unilaterale») e, al contempo, per riconoscere l'eventualità di forme promissorie bilaterali. Così risolto, l'*an non* rischia di obliterare quella che parrebbe essere la reale alternativa posta da Ulpiano: l'esistenza di una *iusta causa*, capace di conferire efficacia giuridica all'impegno assunto, o la sua assenza, fattore che priverebbe la promessa del fondamento necessario a renderla vincolante [23].

Per quanto concerne, in particolare, la sottolineatura 'unilaterale', occorre notare come essa – operando quale aggettivazione qualificante una specifica tipologia promissoria, quella espressa da *polliceatur* – si ponga in deliberata contrapposizione al valore assegnato a *promittat*.

Quest'ultimo, nel peculiare contesto dell'impegno assunto nei confronti di una *res publica*, viene implicitamente interpretato in sede di traduzione quale espressione di un vincolo sorto entro una cornice di necessità bilaterale. In questo modo, la resa italiana non si limita a una trasposizione linguistica, ma istituisce una vera e propria tassonomia negoziale, isolando l'unilateralità del *polliceri* dalla presunta natura convenzionale del *promittere*. Tale operazione cristallizza una distin-

mi sia permesso rinviare a P. LEPORE, *«Rei publicae polliceri». Un'indagine giuridico-epigrafica*[2], Milano, 2012, *praecipue* p. 280 e ivi nt. 3. Come si è già avuto modo di precisare [si veda *supra*], i traduttori hanno scelto di preservare l'integrità della redazione giustinianea: dei frammenti giurisprudenziali; D. 39.5.19 pr., è stato, quindi, assunto nella sua formulazione definitiva.

[22] Si veda, da ultimo, D. DURSI, *Ricerche sulla donazione in diritto romano*, Napoli, 2024, p. 187.

[23] Sul punto, credo di poter ancora rinviare a LEPORE, *«Rei publicae polliceri»*[2], cit., *praecipue* p. 277-314 e, da ultimo, a G. BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine: étude sur les promesses au bénéfice d'une collectivité*, Thèse de doctorat en Histoire du droit, Université Paris II - Panthéon-Assas, Paris, 2020, *praecipue* p. 575-600.

zione morfologica che – come si vedrà – rischia di non corrispondere appieno all'autentico intento di Ulpiano, il quale parrebbe focalizzato non tanto sulla struttura dell'atto, quanto sulla sua giustificazione causale.

Siffatta impostazione ricostruttiva – volta a 'blindare' la *pollicitatio* entro i confini di una categoria dogmatica rigidamente definita – trova una significativa conferma nella resa del medesimo lemma al plurale all'interno del § 8c delle *constitutiones Tanta* e Δέδωκεν, nonché nella traduzione della rubrica del titolo D. 50.12 (*De pollicitationibus*) nell'*Index titulorum*.

In entrambi i casi – riscontrabili nel primo volume del medesimo progetto editoriale – la scelta di rendere sistematicamente *pollicitationes* come «promesse unilaterali (alle città)» rivela l'intento di prefigurare la natura dell'istituto, orientando ex ante la comprensione del lettore [24].

In questi passaggi-cardine, così come in D. 39.5.19 pr., la resa italiana finisce per imporsi quale operazione di 'cristallizzazione' concettuale. L'impiego di un lessico tecnico univoco agisce come un catalizzatore interpretativo, capace di definire la fisionomia dell'atto ancorandolo rigidamente alla categoria della promessa unilaterale. Questa determinazione semantica si configura come una vera e propria 'scelta di campo' dottrinale: l'assunzione della *pollicitatio* entro il paradigma dell'unilateralità non rappresenta una mera opzione lessicale, bensì un'operazione di tipizzazione dogmatica.

Nel precludere l'ipotesi di scorgere nel *rei publicae polliceri* i tratti della bilateralità – tesi sostenuta, almeno in passato, da diversi autori – il traduttore compie una precisa opzione ermeneutica, peraltro ampiamente condivisa dalla letteratura romanistica, consegnando al lettore una categoria già 'pacificata' nel suo inquadramento teorico [25].

Tuttavia, l'analisi della resa italiana di D. 39.5.19 pr. deve spingersi oltre la pur rilevante qualificazione teorica della *pollicitatio*. La decisione di tradurre la clausola *vel polliceatur an non* con la formula «che si tratti di una promessa unilaterale oppure no» interviene in modo incisivo sulla trama logica del periodo ulpianeo. Essa opera, infatti, una riconfigurazione dei rapporti di dipendenza tra gli elementi della fattispecie, nello specifico, condizionando la percezione del nesso tra la *iusta causa* e l'atto del promettere.

La struttura correlativa *utrum ... an non* – che nella versione italiana viene assunta a inciso parentetico riferito al verbo – sembra in realtà saldarsi indissolubil-

[24] *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, cit., I, 1-4, pp. 22 (*Index titulorum*, D. 50.12, *De pollicitationibus*), 44 (*const. Tanta*, 8c.: *... pollicitationibus ...*), 60 (*const.* Δέδωκεν, 8c.: ... ἐπαγγελίας ...).

[25] Per un quadro del dibattito dottrinale concernente l'antinomia unilaterale/bilaterale in ordine al *rei publicae polliceri*, mi permetto di rinviare nuovamente a LEPORE, *«Rei publicae polliceri»*[2], cit., *praecipue* p. 143-275.

mente al sintagma *ob causam aliquam iustam*. Muovendo da tale evidenza sintattica, la disgiuntiva non appare affatto preordinata a distinguere la promessa bilaterale (*promittat*) da quella unilaterale (*polliceatur*); essa parrebbe volta, piuttosto, a sottoporre a verifica la sussistenza della *iusta causa*, quale unico discrimine tra un impegno giuridicamente vincolante e un atto privo di efficacia.

In questa prospettiva, l'*an non* non interrogherebbe la natura morfologica dell'atto, ma la sua tenuta obbligatoria, agendo come il polo negativo di un'alternativa che trova nella *iusta causa* il proprio esclusivo baricentro.

L'opzione di interpretare la disgiuntiva come «che si tratti di promessa unilaterale oppure no» tende a offuscare la riflessione ulpianea sulla causalità, spostando il fulcro dell'analisi sulla veste formale dell'impegno. Tale scelta ermeneutica condiziona inevitabilmente la resa della clausola successiva: *... ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur, si minus, non*.

La versione italiana – «lo faccia in modo che, qualora prometta per qualche onore, sia tenuto e, all'opposto, no» – sembra incontrare un'incertezza sotto il profilo della chiarezza precettiva, rendendo meno immediato il nesso tra onere causale e vincolo giuridico.

L'*incipit* «lo faccia in modo che» sembra introdurre un'ambiguità interpretativa: esso suggerisce, infatti, una semplice esortazione rivolta al promittente – quasi una cautela di stile – laddove il testo latino parrebbe, piuttosto, configurare una rigorosa condizione oggettiva. In Ulpiano, il sintagma *ob honorem* non esprimerebbe un vago intento soggettivo, bensì la *iusta causa* idonea a determinare l'insorgere del vincolo (*teneatur*). Tale nesso costituirebbe, quindi, il fondamento giustificativo dell'intera fattispecie: è attraverso la specificazione dell'*honos* che la *promissio* si eleva da nudo fatto a rapporto giuridico coercibile.

Vale ribadirlo: l'intento di Ulpiano sembrerebbe trascendere la dimensione esortativa. Il giurista non delineerebbe un precetto di condotta, ma fisserebbe una *regula iuris*. In questo snodo, la congiunzione *ut* si spoglierebbe di ogni sfumatura finale per assumere una valenza consecutivo-esplicativa: essa fungerebbe da cerniera logica per dimostrare come il titolo giustificativo rappresenti il presupposto ontologico della vincolatività.

Ne consegue che la resa «lo faccia in modo che», interpretando l'*ut* in senso finalistico, finirebbe per appannare quel nesso di derivazione necessaria tra *iusta causa* e obbligatorietà.

Alla luce delle criticità rilevate, sembrerebbe legittimo avanzare l'ipotesi che proprio alla clausola *utrum ob causam aliquam iustam rei publicae promittat quis vel polliceatur an non* debba essere ascritta la funzione di discernere la rilevanza del *rei publicae polliceri*, a seconda che esso risulti o meno sorretto da una *iusta causa*.

Si tratterebbe, pertanto, di riconsiderare la portata semantica del nesso disgiuntivo *an non*, sottraendolo a una lettura schiacciata sulla morfologia dell'atto per restituirgli quella che potrebbe essere la sua funzione di contrappunto logico

alla presenza del titolo giustificativo.

In quest'ottica, l'alternativa non risulterebbe fondarsi sulla distinzione tra *promittere* e *polliceri*, bensì sulla sussistenza o meno della *iusta causa*: sarebbe, dunque, l'elemento causale, e non la veste strutturale ascrivibile ai due verbi, a costituire il vero spartiacque della precettività di D. 39.5.19 pr.

Il baricentro dell'analisi ulpianea finirebbe così per spostarsi dalla 'morfologia negoziale' – intesa come mera configurazione esteriore dell'atto – alla sua 'fondazione causale'. La polarità disgiuntiva *utrum ... an non* non potrebbe più intendersi proiettata sulla fisionomia strutturale della promessa, bensì sulla sua stessa attitudine a produrre vincoli giuridici, in stretto rapporto al ricorrere (o meno) di una *iusta causa*. L'interrogativo del giurista non riguarderebbe più la forma del negozio bensì la sussistenza (o meno) di quel fondamento causale capace, di per sé, di giustificare la cogenza del vincolo verso la *res publica*.

L'*an non* giungerebbe così a sancire un principio cardine della materia: al di fuori dei confini della *iusta causa* (elettivamente esemplificata dall'*honor*), non sarebbe sorto un vincolo obbligatorio, a meno che – pur in difetto di un titolo giustificativo originario – non fosse intervenuto un principio di esecuzione della prestazione. In quest'ultima ipotesi, la vincolatività della promessa non riposerebbe più sulla causa astratta, bensì sulla concretezza materiale dell'opera intrapresa. Il vincolo, dunque, non sorgerebbe dalla 'nuda' promessa, ma dal *coeptum opus* (*inchoatio operis*), circostanza capace di convertire l'impegno informale in un'obbligazione giuridicamente azionabile. Tale dinamica confermerebbe, per contrasto, come – nel silenzio dell'esecuzione – solo la *iusta causa* avrebbe potuto sorreggere, sul piano del diritto, l'impegno assunto dal promittente verso la *res publica*.

Il periodo ulpianeo andrebbe, dunque, inteso quale espressione di una diade (*utrum ... an non*) incentrata sul presupposto della *iusta causa* – titolo di cogenza della promessa – piuttosto che sulla sua qualificazione morfologica. In questo modo, Ulpiano delineerebbe un rigoroso regime binario di vincolatività del *rei publicae polliceri*: mentre la promessa sorretta da una causa giuridicamente rilevante (*ob iustam causam*) risulterebbe di per sé e immediatamente cogente (*teneatur*), l'obbligatorietà di quella *sine iusta causa* sarebbe subordinata a un comportamento concludente del promittente.

In questa cornice, l'*an non* esprimerebbe la soglia logica posta a presidiare l'uno o l'altro regime di vincolatività. La clausola *ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur, si minus, non* si rivelerebbe, dunque, la risposta del giurista all'esigenza di richiamare l'*honor* quale esempio elettivo di *iusta causa pollicitationis*.

A sua volta, il *si minus, non* non segnerebbe il confine tra diverse figure negoziali, né, tantomeno, la distinzione tra unilateralità e bilateralità; esso delimiterebbe, piuttosto, l'area della mancata obbligatorietà della promessa qualora questa fosse risultata priva di un titolo giuridicamente rilevante. Ulpiano avrebbe così tracciato il perimetro dell'azionabilità, distinguendo la promessa effettuata *ob*

iustam causam (*ob honorem*) [26], di per sé vincolante, da quella che, in quanto *sine causa vel non ex causa* [27] (*non ob honorem*), sarebbe stata destinata – in assenza di un principio di esecuzione – a rimanere confinata nel piano del mero impegno non coercibile [28].

In altri termini, la sottolineatura finale: *si ob honorem aliquem, promittat, teneatur, si minus, non* non rivestirebbe una funzione meramente tautologica, bensì squisitamente paradigmatica: l'*honor* avrebbe identificato il caso esemplare attraverso cui il giurista avrebbe reso tangibile il principio generale della causalità, offrendo una proiezione esplicativa della dicotomia formulata nella prima parte del *principium*.

Il ragionamento si articolerebbe secondo una rigorosa scansione logica. Una volta sancita la rilevanza della *iusta causa* quale presupposto generale di vincolatività – nella sua accezione indefinita di *aliqua* (*ob causam aliquam iustam*), laddove l'aggettivo indefinito sembrerebbe il miglior indicatore della natura intrinsecamente plurale delle *iustae causae* [29] – il passaggio alla successiva esemplificazione assumerebbe un significato preciso: l'*honos* non avrebbe esaurito il concetto giuridico di *iusta causa*, ma lo avrebbe reso comprensibile; avrebbe, cioè, svolto la funzione di 'caso guida', di *species* di riferimento attraverso cui Ulpiano avrebbe reso immediatamente tangibile una categoria di genere.

In quest'ottica, la transizione dalla contrapposizione generale a quella relativa: *ob honorem/si minus, non*, rappresenterebbe la traduzione operativa del modello teorico. Mentre la prima disgiuntiva avrebbe fissato la *regula* (in assenza di *iusta causa* non sussiste obbligo giuridico), la seconda ne avrebbe illustrato l'appli-

[26] Forniscono chiara attestazione di tale regime le formulazioni: ... *Si quidem ob honorem promiserit decretum sibi vel decernendum vel ob aliam iustam causam tenebitur ex ... et ita multis constitutionibus et veteribus et novis continetur*, di D. 50.12.1.1 (Ulp. l. sing. de officio curatoris rei publicae); *si ob honorem pollicitatio fuerit facta quasi debitum exigatur*, di D. 50.12.3 pr. (Ulp. 4 disputationum); *si ob honorem facta sit* [pollicitatio] *aeris alieni loco habetur ... si quidem ob honorem pollicitae sunt debere implere sciendum est*, di D. 50.12.6 pr. e 2 (Ulp. 5 de officio proconsulis); *Ex pollicitatione quam quis ob honorem apud rem publicam fecit ipsum quidem omnimodo in solidum teneri*, di D. 50.12.9 (Mod. 4 differentiarum); *opera exstruere debere eos*, *qui pro honore polliciti sunt*, di D. 50.12.13 pr. (Papir. 2 de constitutionibus).

[27] Le locuzioni *sine causa* e *non ex causa* ricorrono, rispettivamente, in D. 50.12.1 (Ulp. l. sing. de officio curatoris rei publicae), al § 1 la prima: *sin vero sine causa promiserit* ..., al § 5 la seconda: *Denique cum columnas quidam promisisset*, *qui non ex causa pecuniam rei publicae pollicentur*

[28] Forniscono chiara attestazione di tale regime le formulazioni: *Non semper autem obligari eum qui pollicitus est*, *sciendum est*. ... *sin vero sine causa promiserit, non erit obligatus. et ita multis constitutionibus et veteribus et novis continetur*, di D. 50.12.1.1 (Ulp. l. sing. de officio curatoris rei publicae); *sed et coeptum opus, licet non ob honorem promissum, perficere promissor eo cogetur, et est constitutum*, di D. 50.12.3 pr. (Ulp. 4 disputationum); *quod tandem adgressus fuerat*, [perficiat], di D. 50.12.8 (Ulp. 3 de officio consulis).

[29] Si v., da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 578.

cazione in riferimento alla fattispecie più frequente e, verosimilmente, originaria, ma certamente non unica.

La traduzione corrente declinerebbe il frammento secondo una direttrice concentrata sulla struttura formale dell'atto; tale impostazione divergerebbe dalla lettura sopra prospettata, la quale scorgerebbe nel dettato di D. 39.5.19 pr. il primato della questione ontologica: l'identificazione, cioè, della *iusta causa* quale fondamento sostanziale e presupposto imprescindibile per la vincolatività.

La resa italiana in esame sembrerebbe 'incentrare' la contrapposizione tra la bilateralità del *promittere* e l'unilateralità del *polliceri,* proiettando la negazione finale *an non* esclusivamente sulla seconda occorrenza verbale. La sequenza *promittat quis vel polliceatur ... an non* viene, così, sottratta alla sua naturale cornice sintattica: l'interrogativa indiretta introdotta da *utrum ob causam aliquam iustam ...,* per essere riletta come una qualificazione intrinseca dell'atto. La traduzione corrente – «se chi prometta ... che si tratti di una promessa unilaterale oppure no» – incorrerebbe in una sottile aporia esegetica: se, da un lato, essa opera una scissione sistematica tra i due poli verbali, dall'altro lato finisce per svuotare di significato la particella disgiuntiva *vel* lasciandone irrisolta la reale portata referenziale.

Proprio il *vel* emerge come il vero asse dell'esegesi: lungi dal marcare una distanza morfologica o tipologica tra *promittere* e *polliceri*, esso recupererebbe la propria funzione di congiunzione inclusiva tra termini operativamente fungibili. In tale cornice, il *vel* non separerebbe due diverse figure negoziali, ma ne sancirebbe l'indifferenza ai fini della produzione del vincolo. Di contro, la negazione *an non* riassumerebbe il ruolo di unico, autentico spartiacque dell'efficacia della promessa: essa non configurerebbe una distinzione tra i due verbi, né investirebbe il solo *polliceri*, al contrario agirebbe sull'intero nucleo causale del periodo. L'alternativa posta dall'interrogativa indiretta non avrebbe riguardo al carattere unilaterale o bilaterale dell'atto, bensì alla sussistenza (o meno) della *iusta causa*, intesa come l'unico fattore capace di tramutare la promessa in un impegno giuridicamente vincolante.

Lo scontro logico non si giocherebbe, dunque, sulla dicotomia strutturale tra *promittere* e *polliceri*, bensì sulla sussistenza o meno della *iusta causa* quale elemento costitutivo della obbligatorietà. È qui che verrebbe tracciato il confine tra le promesse, di per sé, vincolanti e quelle destinate – quantomeno sino al configurarsi di un *coeptum opus* – all'irrilevanza giuridica. Una distinzione, questa, che la traduzione italiana rischia di obliterare.

Proprio il recupero della funzione inclusiva del *vel* permetterebbe, dunque, di riconsiderare il significato da ascrivere a *promittere* e a *polliceri* all'interno della formula ulpianea. In ordine a tale diade, sembrerebbe legittimo delineare due distinte direttrici interpretative [30] che – pur declinando in modo differente il rappor-

[30] Cfr., da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 193-194.

to tra i due poli verbali – convergerebbero nell'identificare il fulcro della riflessione di Ulpiano nella *iusta causa*. Entrambe riconoscono, cioè, il vero baricentro del *principium* nella dicotomia tra promesse *ob iustam causam* e promesse *sine causa vel non ex causa*: le prime immediatamente vincolanti (*teneatur*), le seconde, di contro, sfornite di obbligatorietà giuridica a meno che non fosse intervenuta, quale elemento sanante, la materialità dell'esecuzione attraverso il *coeptum opus*.

Una prima direttrice suggerisce di ravvisare nella formula *promittat quis vel polliceatur* l'espressione dell'intero spettro fenomenologico del 'promettere'.

In simile prospettiva, la congiunzione *vel* non introdurrebbe una separazione tassonomica tra le due figure promissorie, ma – nell'istituire una correlazione funzionale tra lo schema bilaterale, evocato da *promittere*, e la struttura unilaterale, espressa da *polliceri* – le accomunerebbe sotto il profilo della loro obbligatorietà, legando sia l'una che l'altra alla necessaria sussistenza di un fondamento causale.

Tale architettura sintattica consentirebbe la massima espansione del precetto, ancorando ogni forma di impegno al medesimo titolo di cogenza: il *vel* diverrebbe così la chiave di una sintesi superiore, attestando che la forza dell'obbligo non risiederebbe nella specificità morfologica dell'atto, ma nella sussistenza della *iusta causa*.

Una seconda direttrice porta, invece, a escludere che Ulpiano intendesse significare una rigida distinzione tecnica tra *promittere* e *polliceri*, fondata sulla specificità morfologica degli atti. Si potrebbe ipotizzare, al contrario, una parziale equivalenza funzionale degli stessi, governata da una gerarchia logica tra *genus* (*promittere*) e *species* (*polliceri*).

In tale prospettiva, il ricorso a entrambi i termini non sarebbe servito a separare due mondi negoziali contrapposti, ma a confermare che la disciplina della *iusta causa* si irradierebbe dal contenitore generale del *promittere* fino a investire la figura speciale del *polliceri*. Anche in questa lettura, dunque, il fulcro dell'indagine resterebbe la tenuta del titolo giustificativo, l'unico elemento capace di trasformare il *verbum* in *obligatio*.

I due verbi risulterebbero connotati da una differente ampiezza semantica, configurando una relazione di fungibilità asimmetrica: alla vasta capacità definitoria di *promittere* – idoneo a significare anche schemi bilaterali – si affiancherebbe la specificazione tecnica di *polliceri*, elettivamente circoscritta alla dimensione unilaterale. L'impiego congiunto nella locuzione *promittat quis vel polliceatur* non mirerebbe, dunque, a contrapporre figure antitetiche, bensì a garantire una copertura integrale di ogni possibile sfumatura dell'impegno verso la *res publica*.

Accostando il termine generale a quello specifico, Ulpiano si sarebbe assicurato che nessuna promessa restasse esclusa dal raggio d'azione della *iusta causa*, a prescindere dalla veste formale assunta. All'interno della clausola *promittat quis vel polliceatur*, i due lemmi risulterebbero impiegati in un rapporto di convergente complementarità: *promittere*, pur mantenendo la propria natura polivalente, con-

vergerebbe qui con il più specifico *polliceri* sull'area comune della promessa unilaterale. Si assisterebbe, dunque, non a una piena sovrapposizione terminologica, bensì a una neutralizzazione delle distinzioni morfologiche in favore di una sintesi operativa.

L'attenzione del giurista si sposterebbe così dalla configurazione strutturale dell'atto alla sua 'sostanza obbligatoria', ribadendo che – si tratti della *species* tecnica del *polliceri* o della più ampia categoria del *promittere* – il presupposto di immediata obbligatorietà della promessa (ossia a prescindere da un eventuale, successivo *coeptum opus*) risiede nel ricorrere di una causa giuridicamente rilevante [31].

In conclusione, l'alterità morfologica dei due lemmi non ne avrebbe precluso un impiego indifferenziato. Tale fungibilità è, peraltro, ampiamente attestata nelle fonti giustinianee, nella prassi epigrafica e nel linguaggio letterario: si riscontrano, infatti, molteplici luoghi in cui l'uso alternativo o cumulativo di *polliceri/pollicitatio* e *promittere/promissum/promissio* appare riconducibile a scelte di carattere solo formale. Sia che tali termini siano impiegati per esprimere la medesima promessa sia che ricorrano per significare fattispecie distinte ma connesse, non sembra emergere una reale divergenza nel loro valore semantico o sintattico, a condizione, ovviamente, che l'operazione resti confinata entro l'alveo della promessa unilaterale [32]. È in questo specifico ambito che la precisione tecnica di *polliceri* e la latitudine semantica di *promittere* giungerebbero a una perfetta coincidenza funzionale, rendendo i due verbi settorialmente fungibili.

La plausibilità di una lettura imperniata sul rapporto *genus/species* sembrerebbe trovare riscontro testuale non solo nell'architettura di D. 39.5.19 pr., ma anche nel tenore di due testimonianze dal valore peculiare: l'una, D. 50.12.3 pr., tratta dal quarto libro *disputationum* di Ulpiano [33], e l'altra, Isid., *diff.* 1.217, contenuta nel primo libro delle *Differentiae* di Isidoro di Siviglia [34].

Entrambi i testi parrebbero, infatti – il primo, nel ricondurre la *pollicitatio rei publicae* a un preciso regime di obbligatorietà fondato sulla distinzione tra promesse *ob honorem* (*decretum vel decernendum* [35]), di per sé vincolanti, e promesse *non ob honorem*, cogenti solo previo *coeptum opus*; il secondo, nel distinguere, sulla

[31] Si veda, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 193-195.

[32] In proposito, si veda LEPORE, «*Rei publicae polliceri*»[2], cit., *praecipue* p. 47-66.

[33] D. 50.12.3 pr. (Ulp. 4 disputationum): *Pactum est duorum consensus atque conventio*, *pollicitatio vero offerentis solius promissum*. *et ideo illud est constitutum*, *ut*, *si ob honorem pollicitatio fuerit facta*, *quasi debitum exigatur*. *sed et coeptum opus*, *licet non ob honorem promissum*, *perficere promissor eo cogetur*, *et est constitutum*.

[34] Isid. *diff*. 1.217: *Inter polliceri et promittere*. *Polliceri dicimus quod sponte promittimus nec rogati*, *promittere quod petiti*. *Ergo promittimus rogati*, *pollicemur ultro*. *Item pollicemur scriptura*, *promittimus verbo*.

[35] La formula è impiegata da Ulpiano in D. 50.12.1.1; si veda *supra* nt. 26.

scorta di un antico *discrimen* serviano [36], le accezioni d'impiego di *polliceri* e di *promittere* – sussumere i due verbi, per l'appunto, all'interno di un rapporto tra *genus* (*promittere*) e *species* (*polliceri*).

Il taglio del presente lavoro e il limitato spazio di queste pagine impediscono di andare oltre tale richiamo, del tutto minimale, a questioni ricostruttive assai complesse, che, senza dubbio, meriterebbero ben altra ampiezza di trattazione. Proprio in virtù della densità di tali fonti, mi permetto di rinviare alle argomentazioni e alla esegesi che ho svolto su entrambi i testi in precedenti contributi, nei quali ho avuto modo di vagliare analiticamente sia la portata dogmatica del frammento ulpianeo, sia le implicazioni sistematiche del *discrimen* isidoriano [37].

Limitando, quindi, ogni considerazione alla specifica architettura di D. 39.5.19 pr., si osserva come Ulpiano, nel puntualizzare *ut, si ob honorem aliquem promittat, teneatur*, sembri affidare al solo *promittat* il compito di richiamare l'intero scenario precedentemente delineato attraverso la diade verbale.

In questa sede, *promittere* parrebbe assorbire in sé il precedente *polliceri*, configurandosi come l'equivalente funzionale del vincolo assunto verso la *res publica*. Il verbo subirebbe, così, una contrazione semantica, fino a coincidere con l'alveo della promessa unilaterale: una sintesi terminologica che non ne intaccherebbe il rigore sostanziale, confermando come la distinzione tra i due lemmi tenda a risolversi in una differente ampiezza d'impiego entro l'orizzonte comune della promessa sorretta da *iusta causa*.

In ogni caso, l'accoglimento di una delle due opzioni ricostruttive – si voglia vedere nel binomio *promittere/polliceri* l'opposizione tra bilateralità e unilateralità, oppure vi si scorga un rapporto tra *genus* e *species* funzionale a esprimere l'impegno unilaterale – parrebbe configurare un quadro ermeneutico in cui l'elemento dirimente non risiederebbe nella definizione strutturale dell'atto.

L'effettiva tensione dogmatica di D. 39.5.19 pr. parrebbe, infatti, condensarsi nel fulcro precettivo dell'inciso finale: è in quella particella interrogativa *an non* che si gioca la tenuta del vincolo. Lo spartiacque dell'obbligazione non sarebbe così rintracciabile nel 'come' si promette, ma nel 'perché' lo si fa, ovvero nella sussistenza di quel fondamento causale capace di giustificare la cogenza della promessa.

L'*an non* cesserebbe così di apparire come una mera appendice sintattica, per assumere il ruolo di verifica decisiva sulla validità del vincolo: la domanda radicale che Ulpiano porrebbe riguarderebbe, cioè, la sussistenza di quella *iusta causa* senza la quale l'impegno verso la *res publica* rimarrebbe privo di valore giuridico.

[36] Serv. *ad Aen*. 1.237: *pollicemur sponte*, *rogati promittimus*.

[37] Si veda LEPORE, *«Rei publicae polliceri»*[2], cit., pp. 58-66; 164-171; ID., *Considerazioni minime a proposito di Isid., Diff. 1.217*, in *Ravenna capitale: Isidoro di Siviglia: alle radici dell'idea di Europa*, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 91-132, ora in *Sulla promessa unilaterale nel diritto romano. Altri studi*, Napoli, 2024, p. 1-59.

Laddove si riconducesse la varietà degli atti a questa unitaria questione di fondamento, si profilerebbe una struttura simmetrica e lineare: il giurista prospetterebbe l'eventualità di un impegno vincolante (*teneatur*) perché sorretto da una causa giuridicamente rilevante, contrapponendovi, attraverso l'*an non*, l'ipotesi di una promessa priva di cogenza, in quanto formulata *sine causa* (o *non ex causa*).

In questo quadro, la negazione finale (*non*) non colpirebbe la morfologia dell'atto – ossia la sua natura unilaterale o bilaterale – ma riguarderebbe esclusivamente l'esistenza del titolo giustificativo. Il ragionamento di Ulpiano seguirebbe, infatti, una logica circolare: in apertura, egli porrebbe la *iusta causa* come requisito indispensabile di validità; in chiusura, con la particella *an non*, egli contemplerebbe l'ipotesi speculare, in cui al venir meno del fondamento causale consegue il venir meno dell'obbligatorietà giuridica e, dunque, del dovere di adempiere.

5. La disamina condotta su alcuni passaggi di D. 41.2.3.3 e di D. 39.5.19 pr. – sollecitata dalle ambivalenze semantiche del dettato e dal confronto tra diverse opzioni di resa, in astratto ugualmente praticabili o quantomeno ipotizzabili in alternativa a quelle accolte nei volumi presentati – confido abbia attestato come la traduzione non si riduca mai a una meccanica trasposizione di lemmi, ma costituisca, essa stessa, un atto di consapevole esegesi.

Si tratta di un'istanza che connota meritoriamente l'imponente sforzo editoriale di cui i tomi in questione sono parte: una sfida scientifica che non ha inteso offrire una mera versione ancillare dei passi dei *Digesta* giustinianei, ma ha perseguito l'ambizioso obiettivo di restituire la vitalità del pensiero giurisprudenziale attraverso il filtro della lingua italiana.

Proprio perché ogni traduzione è, in ultima analisi, un'interpretazione, l'opera dei curatori si rivela preziosa: essa non occulta la densità del momento ermeneutico, ma lo assume come scelta metodologica decisiva. In tale prospettiva, il passaggio traspositivo non è un semplice 'riprodurre', ma un autentico atto di ricostruzione dogmatica, capace di definire la portata precettiva della norma stessa.

Tale peculiare fisionomia – lungi dal costituire un limite – rappresenta la cifra più pregevole e coraggiosa dei tomi oggi presentati e dell'intero disegno scientifico di cui sono parte. Essa si pone come testimonianza di quanto il tradurre possa farsi strumento di consapevole esegesi del pensiero giuridico.

Ci si trova dinanzi a una resa che, nel rifuggire ogni deriva semplificatoria, rivendica la propria natura di processo ermeneutico, capace di instaurare una feconda dialettica con la strutturale problematicità del testo latino. Si tratta di un'operazione di estrema complessità, che assume su di sé il rischio di una ricostruzione dogmatica esplicita.

In questo orizzonte, l'atto del volgere in italiano si configura come il terreno privilegiato in cui l'analisi del testo si fa costruzione del sistema giuridico. La traduzione rivendica così la propria dignità di ipotesi scientifica: un percorso che, lungi

dal pretendere un'asettica oggettività, offre i propri criteri e le proprie scelte al vaglio della dottrina, alimentando un dialogo che diventa esperienza intellettuale viva. Che, poi, all'interno di tale confronto possa concretizzarsi anche la prospettazione di ipotesi ricostruttive divergenti appare un dato fisiologico, vista l'attitudine dei testi a prestarsi a molteplici livelli di lettura. In tal senso, la traduzione non ha 'sigillato' il passo del giurista, ma lo ha schiuso a nuova riflessione, agendo come un reagente critico che impone di tornare alla fonte con rinnovata attenzione.

Una siffatta tensione partecipativa induce a eleggere gli studenti quali interlocutori d'eccezione. Come osservato da Andrea Di Porto [38], è proprio attraverso l'accostamento diretto ai testi e l'immersione nella densità della casistica e, mediatamente, in quell'esercizio di decodificazione del pensiero giurisprudenziale di cui si è cercato, in queste pagine, di offrire un minimo saggio che le nuove generazioni potranno maturare quel rigore dialettico necessario all'interpretazione autonoma delle fonti giuridiche [39].

È con questa consapevolezza – che vede nella traduzione non un punto d'arrivo, bensì il presupposto per un rinnovato confronto critico con le fonti – che rivolgo un sentito ringraziamento, anzitutto, al Professor Sandro Schipani, promo-

[38] A. Di Porto, *La didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'. In occasione della presentazione del volume V.2 della traduzione del Digesto*, in *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina*, 42, 2021, p. 165-179. Cfr., da ultimo, Buzzacchi, *La traduzione del Digesto diretta da Schipani. Tra interpretazione del testo e formazione del giurista*, cit., p. 4.

[39] Proprio nella possibilità di ripercorrere i ragionamenti interpretativi e la miriade di soluzioni (inquadrate nel cosiddetto *ius controversum*) – legate a fattispecie concrete e a problemi puntuali, tratti dalla vita quotidiana (soluzioni alle quali, però, si riconosce carattere vincolante e l'attitudine, laddove 'condivise', a costituire il fondamento tecnico di future analoghe decisioni) – elaborati, tra il II sec. a.C. e il III sec. d.C., dai giuristi romani cosiddetti laici, risiede – è stato, autorevolmente, rimarcato da D. Mantovani, *Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, cit., p. 68 (trad. sp. *El Derecho Romano después de Europa. La historia jurídica para la formación del jurista y ciudadano europeo*, in *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, 9, 2006, ora *on line* su *Iustel*. *RGDR*, 6, 2006) – «la proficuità del[l']insegnamento universitario» del diritto romano. Merita, altresì, richiamare le parole con cui U. Vincenti, *Appunti sul rinnovamento della didattica del diritto romano*, in *SDHI*, 67, 2001, p. 453, nell'osservare che «forse, più che i dettagli del regime normativo, sarebbe preferibile che i nostri corsi di istituzioni presentassero il diritto privato romano, e la sua evoluzione, per questioni», ha sollecitato a rivolgere «particolare, o maggiore, attenzione ... ad illustrare i modi del ragionamento solutorio praticati dalla giurisprudenza classica per pervenire a conclusioni giuridiche: così si potrebbe favorire il formarsi del *sensus iuridicus* dei futuri operatori, in sintonia con le prospettive metodologiche contemporanee, facendo in tal modo valere tutto il peso, e la suggestione, della ... tradizione [romanistica]«. Sul punto si veda anche G. Falcone, *Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)*, in *Europa e diritto privato*, 2, 2006, p. 442, ora in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, cit., p. 22.

tore e anima di questo vasto disegno scientifico. Insieme a lui, la mia riconoscenza si estende ai Colleghi, agli Autori, ai Curatori e a tutti i Collaboratori che hanno concorso alla riuscita dei volumi oggi presentati.

Accompagno tale espressione di gratitudine con il vivo auspicio di vedere presto ultimata la traduzione dei restanti libri (XLV-L), a suggello della settima e ultima parte dei *Digesta*. Sarà questo il compimento necessario di un'impresa che, riconsegnando l'opera giustinianea in lingua italiana, amplifica l'accesso al sistema del pensiero giurisprudenziale, rendendolo fruibile a una più vasta comunità di studiosi, di giovani giuristi in formazione e di quanti riconoscono nel diritto romano un pilastro della cultura comune [40].

[40] N. IRTI, *L'altrove del diritto romano*, in *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina*, 42, 2021, p. 151 ha, opportunamente, parlato di un'«opera [che] si iscrive in un disegno, grandioso e ambizioso ..., di cultura generale».